

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 871/AV2 DEL 11/06/2018**

Oggetto: Casa-Famiglia sita in Via Palombina Vecchia n. 56 int. 6 Falconara M.ma- Alloggio di edilizia residenziale pubblica - Convenzione tra ASUR AV2 e il Comune di Falconara Marittima.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*" e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "*DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni*" e la determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: "Insediamiento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’ Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C Controllo di Gestione.

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto della la nota del Dirigente del Servizio Amm.vo ERAP Marche prot. 56410 del 29/11/2017, inviata al Sindaco del Comune di Falconara M.ma, quale comunicazione della disponibilità dell’alloggio di proprietà ERAP Marche (ex I.A.C.P.), sito in Via Palombina Vecchia n. 56, int. 6 Falconara M.ma e della determina della Giunta Municipale del Comune di Falconara M.ma n. 127 del 14/02/1980 ad oggetto “Riserve alloggi I.A.C.P. – art. 10 D.P.R. 30/012/1972, n. 1035 – Assegnazione”, case famiglia in favore di persone affette da disagio psichico.
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con i soggetti indicati, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4. Dare atto che l'utilizzo di tale alloggio è inteso al conseguimento della progressiva autonomia di vita delle persone ivi ospitate attraverso percorsi socio-educativi personalizzati redatti dal Centro di Salute Mentale competente.
5. Specificare che gli obiettivi correlati al presente atto di destinazione vincolata sono quelli, in via esemplificativa, di seguito elencati:
 - Rafforzare le abilità e le autonomie personali (igiene personale, cure delle proprie cose in appartamento e degli spazi ad uso comune);
 - Aumentare la stima e l'accettazione di se e della qualità della vita;
 - Stimolare la partecipazione ad iniziative socializzanti promosse dal territorio;
 - Rafforzare/conservare un buon livello di autonomia nella preparazione dei pasti (comprendendo anche la pianificazione della spesa);
 - Utilizzare responsabilmente l'appartamento;
 - Condividere con gli altri ospiti gli acquisti necessari per la casa;
 - Utilizzare il denaro a disposizione;
 - Sviluppare autonome capacità di decisione per il tempo libero;
 - Rafforzare il senso di orientamento degli ospiti, soprattutto fuori casa;
 - Stimolare l'autonomia nella fruizione di servizi di pubblica utilità (uffici postali, sportelli bancari, medici di base ecc...).
6. Dare atto che è compito del Centro di Salute Mentale la specifica e la personalizzazione dei su citati obiettivi nei progetti socio-educativi individualizzati, nonché la verifica periodica dell'andamento del progetto medesimo e dei risultati ottenuti con l'inserimento residenziale nell'alloggio in oggetto.
7. Precisare che gli operatori del centro medesimo si propongono come supporto e punto di riferimento costante per la sperimentazione delle abilità acquisite o recuperate nell'inserimento abitativo accompagnato, da attuarsi presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica in oggetto.
8. Notificare il presente atto di convenzione all'ERAP Ancona ed al Comune di Falconara M.ma, al fine dei successivi adempimenti di rispettiva spettanza e al fine degli eventuali controlli che gli enti medesimi vorranno attivare per la puntuale e corretta osservanza del vincolo di destinazione dell'immobile ERAP oggetto del presente atto.
9. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico di questa ASUR/AV2.
10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing.Maurizio Bevilacqua

U.O. C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

le sottoscritte, dichiarano che il presente atto non comporta oneri di spesa a carico dell'ASUR/AV2.

Il Dirigente
U.O. Controllo di Gestione
Dott. ssa Letizia Paris

Il Dirigente
U.O. Gestione Risorse Econ. Finanziarie
Dott.ssa Antonella Casaccia

la presente determina consta di n. 11 pagine e n. 5 pagine di allegato

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale – Dipartimento di Salute Mentale AV2

Viste le seguenti disposizioni normative ed amministrative:

- **L. n. 328/2000** " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i;
- **L.R. 13/2003 e ss.mm.ii.** "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- **DGRM n. 2569 del 13.10.1997** " Linee di indirizzo per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali"
- **D.A. n.132/04** "Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 2004-2006;
- **D.A. n. 62/2007** "Piano Sanitario Regionale 2007/2009 – il governo la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani";
- **DPCM 29/11/2001** " Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- **Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014** " il governo la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani";
- **L.R. 16/12/2005 n. 36** "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- **Delibera n. 01 del 25/02/2009 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12** di approvazione del Regolamento per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- **Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Falconara M.ma n. 127 del 14/02/1980** ad oggetto "Riserve alloggi I.A.C.P. – art. 10 D.P.R. 30/012/1972, n. 1035 - Assegnazione";

PREMESSO

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amministrativa del Territorio e dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AV2, i cui Responsabili sottoscrivono la presente proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

PRESUPPOSTI

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale di Falconara M.ma n. 127 del 14/02/1980 ad oggetto "Riserve alloggi I.A.C.P. – art. 10 D.P.R. 30/012/1972, nella quale si delibera di assegnare come previsto ai sensi della dalla legge 13/12/72, n. 180, n.1 alloggio e n. 2 mini alloggi, di proprietà dell'I.A.C.P della Provincia di Ancona, ai dimessi dell'Ospedale Psichiatrico di Ancona;

Visto la Determinazione Dirigenziale n. 882 del 28/07/2011 ad oggetto “Presenza d’atto di variazione di presenze c/o gruppo appartamento di Via Palombina Vecchia n. 56 dell’ASUR;

Tenuto conto che negli anni presso l’appartamento Casa-Famiglia sito in Via Palombina Vecchia n. 56 int. 6 Falconara M.ma sono stati inseriti utenti aventi i requisiti, valutati dal Servizio di Salute Mentale dell’ASUR AV2;

Vista la nota del Servizio Amm.vo ERAP Marche prot. 56410 del 29/11/2017 inviata, al Sindaco del Comune di Falconara M.ma quale comunicazione della disponibilità dell’alloggio di proprietà ERAP Marche (ex I.A.C.P.) sito in Via Palombina Vecchia n. 56, int. 6 Falconara M.ma;

MOTIVAZIONI

La richiesta di messa a disposizione dell’appartamento di proprietà dell’ERAP Marche, attraverso un sistema integrato di interventi tra questa Azienda Sanitaria e il Comune di Falconara M.ma, si pone in linea con i principi di sussidiarietà e di cooperazione fissati nella L.328/2000 e successivamente recepiti negli atti di Programmazione Socio-Sanitaria regionale.

In particolare lo sviluppo della cd. “Residenzialità Leggera” costituisce uno degli ambiti salienti dell’intervento per la Salute Mentale richiamati nel P.O. Tutela Salute mentale 2004-2006 nell’intento di perseguire, attraverso una soluzione abitativa autonoma, in continuità con i percorsi terapeutici/riabilitativi, i seguenti obiettivi:

- Rafforzare le abilità e le autonomie personali (igiene personale, cure delle proprie cose in appartamento e degli spazi ad uso comune);
- Aumentare la stima e l’accettazione di se e della qualità della vita;
- Stimolare la partecipazione ad iniziative socializzanti promosse dal territorio;
- Rafforzare/conservare un buon livello di autonomia nella preparazione dei pasti (comprendendo anche la pianificazione della spesa);
- Utilizzare responsabilmente l’appartamento;
- Condividere con gli altri ospiti gli acquisti necessari per la casa;
- Utilizzare il denaro a disposizione;
- Sviluppare autonome capacità di decisione per il tempo libero;
- Rafforzare il senso di orientamento degli ospiti, soprattutto fuori casa;
- Stimolare l’autonomia nella fruizione di servizi di pubblica utilità (uffici postali, sportelli bancari, medici di base ecc...).

Tali obiettivi saranno comunque specificati e definiti, di volta in volta, nel progetto educativo individuale e saranno personalizzati secondo le abilità di partenza e quelle potenzialmente raggiungibili dagli ospiti dell’appartamento.

Lo sviluppo di tali progetti individualizzati viene periodicamente monitorato da parte dell’U.O. del Centro di Salute Mentale che ha in carico l’assistito.

Pertanto, si intende procedere alla stipula di convenzione con il Settore Servizi Sociali del Comune di Falconara M.ma e l’ASUR AV2 Dipartimento di Salute Mentale, dal quale risulti la finalità di casa-famiglia per assistiti del Centro di Salute Mentale di Falconara dell’immobile ERAP sito alla in Via Palombina Vecchia n. 56, int. 6 Falconara M.ma.

Con la presente determinazione si prende atto della stipulata del contratto con il Comune di Falconara M.ma (AN) e si conferma l’intendimento di questo Dipartimento di Salute Mentale dell’AV2 di adibire in via esclusiva l’alloggio sopra detto al soddisfacimento del bisogno abitativo dei cittadini fruitori di interventi socio-terapeutico-riabilitativi del Centro di Salute Mentale medesimo, in relazione al progetto personalizzato di intervento definito e realizzato dagli operatori sanitari del Centro.

Questi ultimi si propongono come supporto e punto di riferimento costante per la sperimentazione delle abilità acquisite o recuperate nell'inserimento abitativo accompagnato da attuarsi nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in oggetto.

Per tutto quanto sopra premesso

si propone

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto della la nota del Dirigente del Servizio Amm.vo ERAP Marche prot. 56410 del 29/11/2017, inviata al Sindaco del Comune di Falconara M.ma, quale comunicazione della disponibilità dell'alloggio di proprietà ERAP Marche (ex I.A.C.P.), sito in Via Palombina Vecchia n. 56, int. 6 Falconara M.ma e della determina della Giunta Municipale del Comune di Falconara M.ma n.127 del 14/02/1980 ad oggetto "Riserve alloggi I.A.C.P. – art. 10 D.P.R. 30/012/1972, n. 1035 – Assegnazione", case famiglia in favore di persone affette da disagio psichico.
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione con i soggetti indicati, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che l'utilizzo di tale alloggio è inteso al conseguimento della progressiva autonomia di vita delle persone ivi ospitate attraverso percorsi socio-educativi personalizzati redatti dal Centro di Salute Mentale competente.
5. Specificare che gli obiettivi correlati al presente atto di destinazione vincolata sono quelli, in via esemplificativa, di seguito elencati:
 - Rafforzare le abilità e le autonomie personali (igiene personale, cure delle proprie cose in appartamento e degli spazi ad uso comune);
 - Aumentare la stima e l'accettazione di se e della qualità della vita;
 - Stimolare la partecipazione ad iniziative socializzanti promosse dal territorio;
 - Rafforzare/conservare un buon livello di autonomia nella preparazione dei pasti (comprendendo anche la pianificazione della spesa);
 - Utilizzare responsabilmente l'appartamento;
 - Condividere con gli altri ospiti gli acquisti necessari per la casa;
 - Utilizzare il denaro a disposizione;
 - Sviluppare autonome capacità di decisione per il tempo libero;
 - Rafforzare il senso di orientamento degli ospiti, soprattutto fuori casa;
 - Stimolare l'autonomia nella fruizione di servizi di pubblica utilità (uffici postali, sportelli bancari, medici di base ecc...).
6. Dare atto che è compito del Centro di Salute Mentale la specifica e la personalizzazione dei su citati obiettivi nei progetti socio-educativi individualizzati, nonché la verifica periodica dell'andamento del progetto medesimo e dei risultati ottenuti con l'inserimento residenziale nell'alloggio in oggetto.
7. Precisare che gli operatori del centro medesimo si propongono come supporto e punto di riferimento costante per la sperimentazione delle abilità acquisite o recuperate nell'inserimento abitativo accompagnato, da attuarsi presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica in oggetto.
8. Notificare il presente atto di convenzione all'ERAP Ancona ed al Comune di Falconara M.ma, al fine dei successivi adempimenti di rispettiva spettanza e al fine degli eventuali controlli che gli enti medesimi vorranno attivare per la puntuale e corretta osservanza del vincolo di destinazione dell'immobile ERAP oggetto del presente atto.
9. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico di questa ASUR/AV2.

10. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
11. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
Il Dirigente
Dr.ssa Chantal Mariani

Dipartimento di Salute Mentale AV2
Il Direttore
Dottor Massimo Mari

- ALLEGATI -

CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO DA PARTE DELL'ASUR MARCHE - AREA VASTA 2 - DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA PALOMBINA N. 56, INT. 6, DA DESTINARE A "GRUPPO APPARTAMENTO" PER UTENTI DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI FALCONARA M.MA.

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 14/02/1980 il Comune di Falconara Marittima, su parere favorevole della Regione Marche, ha costituito la riserva di alcuni alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da adibire a "Casa Famiglia" ai sensi della L. 180/78, tra cui l'alloggio sito in Via Palombina n. 56, Int. 6.
- l'appartamento in questione ha, nel corso degli anni, ospitato utenti affetti da disagio psichico in carico al Centro di Salute Mentale di Falconara M.ma avviati al conseguimento della progressiva autonomia di vita attraverso percorsi socio-educativi personalizzati.

FRA

il Comune di Falconara Marittima rappresentato dal Dirigente del IV Settore - U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi Dott. Brunetti Alberto, domiciliato per la carica a Falconara Marittima, Piazza Carducci n. 4;

E

l'ASUR MARCHE Area Vasta 2, con Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 -

60044 Fabriano - C.F. e P.I. 02175860424 , rappresentata dal Direttore di Area Vasta n.2 ing. Maurizio Bevilacqua;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Falconara M.ma, vista la deliberazione di G.C. n. 127 del 14/02/1980 con la quale è stata costituita riserva di alcuni alloggi di ERP da adibire a Casa-famiglia ai sensi della Legge 180/78, concede all'Asur Marche Area Vasta 2 l'utilizzo dell'appartamento di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Via Palombina 56 interno 6 di mq. 45,69 affinché sia destinato al Dipartimento di Salute Mentale di Falconara M.ma per la realizzazione di percorsi di accompagnamento all'inserimento abitativo atti a soddisfare il bisogno abitativo di cittadini fruitori di interventi socio-terapeutico - riabilitativi.

Il "Gruppo Appartamento" sopra citato è destinato ad ospitare un numero massimo di 2 persone, alle quali viene offerta una abitazione temporanea in relazione al progetto personalizzato di intervento definito e realizzato dal Centro di Salute Mentale che ha in carico l'utente.

Gli obiettivi correlati all'inserimento abitativo accompagnato sono, in via esemplificativa:

- rafforzare le abilità e le autonomie personali (igiene personale, cure delle proprie cose in appartamento e degli spazi ad uso comune);
- aumentare la stima e l'accettazione di sé e della qualità della vita;
- stimolare la partecipazione ad iniziative socializzanti promosse dal territorio;
- rafforzare/conservare un buon livello di autonomia nella preparazione dei pasti (comprendendo anche la pianificazione della spesa);
- utilizzare responsabilmente l'appartamento;
- condividere con gli altri ospiti gli acquisti necessari per la casa;
- utilizzare il denaro a disposizione;
- sviluppare autonome capacità di decisione per il tempo libero;
- rafforzare il senso di orientamento degli ospiti, soprattutto fuori casa;
- stimolare l'autonomia nella fruizione di servizi di pubblica utilità (uffici postali, sportelli bancari, medici di base, ecc.)

Art. 2 -TIPOLOGIA DELL'UTENZA DEI "GRUPPI APPARTAMENTO"

Possono accedere ai "Gruppi Appartamento" i cittadini in possesso dei requisiti:

- essere cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con le norme vigenti in materia di ingresso e permanenza in Italia;
- avere residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Falconara M.ma ;
- essere utenti del Centro di Salute Mentale Area di Falconara M.ma;

Art. 3 - ACCESSO E GESTIONE AI GRUPPI APPARTAMENTO

Fatti salvi i requisiti indicati nell'art. 2, l'ammissione e la dimissione degli utenti all'alloggio sarà effettuata a cura dei Responsabili del Centro di Salute Mentale di Falconara M.ma che ne darà preventiva comunicazione all'U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi del Comune di Falconara M.ma.

Le modalità di accesso e i tempi di permanenza degli utenti negli alloggi saranno definite nel Progetto individuale socio - terapeutico - riabilitativo elaborato dal CSM di riferimento e condiviso con utente e la sua famiglia.

Il progetto individuale di intervento comprenderà l'individuazione del responsabile e degli operatori referenti del progetto; indicherà i percorsi e le metodologie per l'acquisizione e stabilizzazione delle autonomie di base degli utenti, i percorsi e le metodologie finalizzate al miglioramento delle abilità e competenze propedeutiche all'inserimento nei contesti esterni, tempi di verifica del raggiungimento degli obiettivi assistenziali, terapeutici e riabilitativi.

Il CSM di riferimento si impegna a mettere a disposizione le risorse di personale necessarie secondo quanto definito dal progetto individuale socio -terapeutico -riabilitativo per realizzare gli obiettivi del medesimo e per la corretta gestione dei gruppi appartamento.

Il Comune di Falconara M.ma, con apposita Determinazione Dirigenziale prenderà atto della comunicazione da parte del CSM dei nominativi degli utenti per cui verranno attivati i percorsi finalizzati al conseguimento della progressiva autonomia di vita attraverso l'inserimento nell'alloggio in questione.

A conclusione del progetto, il CSM di riferimento si occuperà dell'adeguata collocazione residenziale dell'utente a seguito della dimissione dal "Gruppo Appartamento".

Gli utenti dovranno stipulare un contratto di locazione con l'ERAP Marche di Ancona, sulla base dei redditi ISEE.

Gli utenti oltre a condividere il progetto individuale dovranno sottoscrivere un Regolamento per la permanenza nel "Gruppo Appartamento" e

dovranno rispettare le norme comportamentali definite nel Regolamento per le modalità d'uso degli alloggi di E.R.P. e delle parti comuni

Gli utenti ospiti degli appartamenti potranno richiedere la residenza nei gruppi appartamento qualora tale opportunità sia prevista nel progetto personalizzato di intervento concordato col CSM.

In ogni momento l'U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi del Comune potrà attivare controlli per la verifica della regolare attuazione degli adempimenti previsti dalla presente convenzione e potrà segnalare al Dirigente responsabile del CSM eventuali problemi rilevati.

Art. 4 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il CSM di Falconara M.ma si impegna ad effettuare verifiche periodiche sull'andamento del "Gruppo Appartamento", in rapporto alla programmazione generale e ai progetti di intervento personalizzati.

Il CSM si impegna ad inviare all'U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi di Falconara M.ma, con cadenza annuale, una relazione relativa all'andamento della gestione dell'alloggio e sull'andamento progettuale complessivo.

Art. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Secondo quanto previsto dagli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Comune di Falconara M.ma e l'ASUR- Area Vasta 2 - restano titolari del trattamento, ciascuno per i dati personali degli utenti di rispettiva afferenza.

Al Comune di Falconara M.ma ed all'ASUR Area Vasta 2, in quanto titolari del trattamento dei dati personali degli utenti di propria afferenza, competono le decisioni sulle modalità e sulle finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Compete inoltre:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, il titolare ha facoltà di dare immediata risoluzione alla convenzione in essere;
- garantire il trattamento dei dati sensibili solo se indispensabili per svolgere le attività e le operazioni svolte e salvo che non possano essere trattati con modalità che non permettano l'identificazione degli interessati;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle

disposizioni circa le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi.

Art. 6 - ONERI

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta alcun onere o contributo finanziario a carico dell'Ente comunale;

Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione sarà considerata in essere, salvo recesso o revoca. Nel caso in cui la presente convenzione avesse termine, l'Asur è tenuta a restituire i locali e gli accessori vuoti da cose e persone nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento del bene derivante dall'uso dei locali. All'atto della consegna e della riconsegna saranno sottoscritti dalle parti appositi verbali.

Art. 8 - RECESSO

L'ASUR MARCHE -Area Vasta 2 - e il Comune di Falconara M.ma, possono recedere dalla presente convenzione con invio di raccomandata scritta almeno 6 mesi prima del termine in cui si intende procedere alla liberazione dei locali.

Art. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese per la registrazione del presente atto sono a carico dell'ASUR MARCHE - Area Vasta 2- .

A piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue: letto approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Falconara M.ma

.....

Per l'Asur Marche - Area Vasta 2

.....